

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Il sottoscritto TOSI SERGIO Cod. Fisc. TSOSRG84T30F205J, nato/a MILANO (prov. di MI) il 30/12/1984 e residente in CUSANO MILANINO (prov. di MI) alla Via ADUA n. 8, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta SITE TELEFONIA E DATI di S. Tosi, con sede legale in CUSANO MILANINO (prov. di MI), alla via ADUA n. 8, C.A.P. 20095 e sede operativa in CUSANO MILANINO (prov. di MI) alla via ADUA, n. 22, C.A.P.20095, codice fiscale n. TSOSRG84T30F205J, partita IVA n. 05310760961 (di seguito denominata "*Impresa*"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente *Impresa* decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla procedura indetta dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" per la realizzazione di reti locali sistemi LAN attivi e passivi e impianti WiFi.

Dichiara sotto la propria personale responsabilità:

Che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare:

- 1.** che nei confronti dell'impresa non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
 - c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e)** delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2.** che nei confronti dell'impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002200 - 03/05/2022 - IV.2 - U

3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

4. che nei confronti dell'impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché quelle:

- che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; ovvero: (depenare in caso di insussistenza)
- l'impresa pur trovandosi nella casistica precedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. che nei confronti dell'impresa non sussiste una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6:

- a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- c) colpevolezza per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra cui:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55., avente durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque rimossa;
 - i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
 - l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- m) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 22/4/2016 D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.) imputabili ad un unico centro decisionale.

6. che l'impresa non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. che l'impresa, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, ha provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.


Dichiara inoltre che l'impresa è in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2, lettera b, dm 37/2008.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cusano Milanino, 05.05.2022

La Ditta
(timbro e firma)

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Si allega fotocopia del documento di identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.



I.P.Z.S. SpA - O.C.V. - ROMA



Cognome..... **TOSI**

Nome..... **SERGIO**

nato il..... **30/12/1984**

(atto n. **2618** I S. A)

a..... **MILANO (MI)**

Cittadinanza..... **ITALIANA**

Residenza..... **CUSANO MILANINO**

Via..... **ADUA 8**

Stato civile..... **=====**

Professione..... **IMPRENDITORE**


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **CR. 176**

Capelli..... **CASTANI**

Occhi..... **CASTANI**

Segni particolari..... **N.N.**



Firma del titolare..... *Sergio Tosi*

CUSANO MILANINO 08/08/2014

d'ordine del SINDACO
S. M. S. FRANCESCO

Impronta del dito
indice sinistro



Diritto fisso 5,16 euro
Diritto di segreteria 0,20 euro

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002200 - 03/05/2022 - IV-2 - U